



TFR/TFS

Le modalità di liquidazione dei dipendenti pubblici

Con l'opportunità di anticipo della liquidazione nel Pubblico impiego in arrivo, la guida della Fp Cgil di Roma e Lazio per comprendere le differenze tra le due forme di trattamento (fine servizio e fine rapporto)



Le “liquidazioni” dei dipendenti pubblici



Trattamento di Fine Servizio

Il TFS (indennità di buonuscita – indennità premio di servizio – indennità di anzianità) consiste in una somma di denaro “una tantum” corrisposta al dipendente al momento della cessazione dal servizio

Trattamento di Fine Rapporto

Il TFR, come il Tfs, consiste nella prestazione “una tantum” che il dipendente consegue alla cessazione del servizio, ma ha natura e modalità di calcolo diverse.



Trattamenti di fine servizio - caratteristiche comuni



I lavoratori in regime di Tfs sono i dipendenti pubblici assunti a tempo indeterminato prima del 1 gennaio 2001.

Rimane in ogni caso in regime di tfs il personale cosiddetto "non contrattualizzato":

- I magistrati ordinari, amministrativi e contabili
- Gli avvocati e i procuratori dello Stato
- Il personale militare e delle forze armate di polizia
- Il personale della carriera diplomatica e prefettizia
- I professori e i ricercatori universitari



Trattamenti di fine servizio

L'indennità di buonuscita (IBU)

Che cos'è: consiste in una somma di denaro "una tantum" corrisposta al dipendente al momento della cessazione dal servizio (a condizione che l'iscritto abbia almeno un anno di iscrizione)

Legge di base: D.P.R. 29/12/73, n. 1032 e s.m.

Destinatari: riguarda i dipendenti delle amministrazioni dello Stato, ivi comprese forze di polizia, arma dei carabinieri, guardia di finanza, forze armate e dipendenti di Senato, Camera, Segretariato del Presidente della Repubblica.

Regime finanziario: Capitalizzazione a Premio Medio Generale. Nel tempo si è trasformato in un regime a ripartizione



Trattamenti di fine servizio



I lavoratori in regime di Tfs:

- I dipendenti della Camera dei Deputati del Senato della Repubblica e del Segretariato Generale della Presidenza della Repubblica
- Il personale dei Vigili del Fuoco (nota operativa n.35/2008)
- I dipendenti degli Enti che svolgono la loro attività in materie contemplate dall'art. 1 del Decreto L.vo del Capo provvisorio dello Stato 17/7/1947, n. 691 e delle leggi n. 281/1985 e n. 287/1990 (personale della Borsa, Consob, ecc.) ed il personale delle altre *authority*, se previsto dai relativi ordinamenti



Il trattamento di fine rapporto (TFR)



Che cos'è: consiste in una somma di denaro corrisposta al dipendente all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro il cui diritto sorge al termine di un rapporto di lavoro di durata pari ad almeno 15 giorni continuativi in un mese.

Disciplina di base: art. 2120 del codice civile per i lavoratori privati e legge 335/1995, Accordo quadro Aran – Sindacati del 29/07/1999 e Dpcm 20 dicembre 1999 per i dipendenti pubblici

Destinatari: i dipendenti del settore privato e pubblico. Per quanto riguarda il settore pubblico riguarda i dipendenti a tempo determinato con contratto in corso al 31/05/2000 ovvero assunti successivamente e i dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato successivamente al 31/12/2000.



Il Tfr dei lavoratori del settore pubblico - norme di riferimento



- Legge 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, commi 5 - 8
- Legge 27 dicembre 1997 n. 449, art.59, comma 56
- Legge 23 dicembre 1998 n. 448, art. 26, comma 18
- Accordo quadro ARAN/OO.SS. del 29 luglio 1999 (pubblicato in G.U. 27/8/99 n. 201)
- DPCM 20 dicembre 1999 (G.U. 111 del 15 maggio 2000)
- Legge 23 dicembre 2000, n. 388 art. 74 e art. 78 comma 33
- DPCM 2 marzo 2001 (G.U. 118 del 23 maggio 2001)



Il trattamento di fine rapporto dei dipendenti pubblici - caratteristiche



Destinatari: nel settore pubblico riguarda i dipendenti a tempo determinato con contratto in corso al 30/05/2000 ovvero assunti successivamente e i dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato a decorrere dal 1°/1/2001 (con esclusione del personale cosiddetto "non contrattualizzato").

- I dipendenti pubblici già in regime di Tfs che, aderendo ad un fondo di previdenza complementare, trasformano il proprio Tfs in Tfr.



Il trattamento di fine rapporto dei dipendenti pubblici - caratteristiche



Ente erogatore: il Tfr dei dipendenti pubblici è erogato dagli stessi enti che provvedono ad erogare i trattamenti di fine servizio al personale assunto prima del 1° gennaio 2001 (INPS gestione dipendenti pubblici per i dipendenti degli enti iscritti all'ex Enpas ed all'ex Inadel)



Tassazione del TFS: l'esenzione



Per gli iscritti ex INADEL ed ex ENPAS è esclusa dalla base imponibile (art. 19 del Tuir) una quota pari al rapporto tra il contributo previdenziale a carico del lavoratore e l'aliquota complessiva del contributo versato all'ente previdenziale:

- **40,98%** per gli iscritti all'ex Inadel (2,50/6,10);
- **26,04%** per gli iscritti all'ex Enpas (2,50/9,60).



Tassazione del TFS: la riduzione



L'imponibile è diminuito di un importo pari ad euro **309,87** per ogni anno di servizio (art. 19 del Tuir)



Le regole per il pagamento del TFS/TFR dal 2010 al 2013



- Sia che si tratti di trattamenti di fine servizio comunque denominati, sia che si tratti di TFR, a partire dalle cessazioni intervenute **dal 31/5/2010** sono state introdotte nuove modalità riguardanti l'accesso al pagamento
- Se la prestazione dovuta ha un importo lordo **massimo di 90.000 €** viene erogata in un'unica soluzione e seguendo la scadenza già prevista per la generalità dei casi
- Nel caso in cui la prestazione superi l'importo lordo **di 90.000 € ma sia inferiore a 150.000€**, fermo restando il pagamento del primo acconto nei modi sopra stabiliti, la seconda rata è erogata dopo 12 mesi dalla decorrenza del diritto al primo pagamento
- Nel caso in cui la prestazione **superi l'importo lordo di 150.000 €**, fermi restando i pagamenti dei primi due acconti nei modi sopra stabiliti, la terza ed ultima rata è erogata dopo 24 mesi dalla decorrenza del diritto al primo pagamento



Le regole per il pagamento del TFS/TFR dal 2014



- L'art. 1, commi 484 e 485, della legge 147/2013 (stabilità 2014) con riferimento a coloro che maturano il diritto a pensione **dopo il 2013** prevede una diversa modulazione delle rate
- Se la prestazione dovuta ha un importo lordo **massimo di 50.000 €** viene erogata in un'unica soluzione e seguendo la scadenza già prevista per la generalità dei casi
- Nel caso in cui la prestazione superi l'importo lordo **di 50.000 € ma sia inferiore a 100.000 €**, fermo restante il pagamento del primo acconto nei modi sopra stabiliti, la seconda rata è erogata dopo 12 mesi dalla decorrenza del diritto al primo pagamento
- Nel caso in cui la prestazione **superi l'importo lordo di 100.000 €**, fermi restanti i pagamenti dei primi due acconti nei modi sopra stabiliti, la terza ed ultima rata è erogata **dopo 24 mesi** dalla decorrenza del diritto al primo pagamento

